



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>n. 17 del 28-06- 2025</b>	<b>OGGETTO: Tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (TCP). Misure tariffarie per l'anno 2025. Approvazione</b>
--------------------------------------	---

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di giugno alle ore 10:00, presso il Castello di Riomaggiore (con possibilità di collegamento da remoto), si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, al momento dell'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
FABRIZIA PECUNIA	SINDACO	Assente
VITTORIA CAPELLINI	VICE SINDACO	Presente
MARCO BONANINI	ASSESSORE	Presente
DAVIDE BOZZO	CONSIGLIERE	Presente
LORENZO ROLLANDI	CONSIGLIERE	Assente
LORENZO GASPARINI	CONSIGLIERE	Presente
CARLO ZONZA	CONSIGLIERE	Assente
ILENIA ATZORI	CONSIGLIERE	Presente
EDOARDO BONANINI	CONSIGLIERE	Presente
SAMUELE-HEYDI BONANINI	CONSIGLIERE	Presente
EUGENIO BOSSI	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 8

Assenti 3

RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE

- Presiede VITTORIA CAPELLINI nella qualità di VICE SINDACO;
- Partecipa con funzioni di Segretario il SEGRETARIO COMUNALE Giuseppe Bongiovanni;
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 1.01.2014, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), articolata nell'imposta municipale propria (IMU), nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale viene abolita, con decorrenza 1.01.2020, l'Imposta Unica Comunale, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando le disposizioni che disciplinano la TARI;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'individuazione del corretto metodo tariffario deve essere ispirata al principio del diritto ambientale comunitario "chi inquina paga", ribadito dalla Direttiva 2018/851/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/05/2018, emanata nell'ambito del Pacchetto Economia Circolare, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Il comma 1 dell'art. 14 (Costi) stabilisce in particolare che *"secondo il principio chi inquina paga, i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti"*;
- dall'applicazione del suddetto principio discende che il costo del servizio rifiuti deve essere ripartito tra i cittadini in modo tale per cui chi contribuisce in misura maggiore alla produzione dei rifiuti è anche chiamato a contribuire di più, in termini economici, al costo della loro gestione e del loro smaltimento. Nella stessa Direttiva 2018/851/CE, all'Allegato IV bis tra gli *"Strumenti economici e le altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti"* vengono esplicitamente indicati "Regimi di tariffe puntuali che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati";
- l'art.1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147, stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TCP), in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- con il decreto ministeriale 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati stabiliti i criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**CONSIDERATO INOLTRE** che la modalità di raccolta dei rifiuti urbani attiva nel territorio del Comune di Riomaggiore consente la misurazione puntuale della frazione residua e la conseguente attribuzione ad ogni singola utenza di una quota dei costi variabili commisurata alle quantità effettivamente conferite di rifiuto urbano residuo (RUR), risultando pertanto conforme ai requisiti minimi fissati dal sopra citato decreto ministeriale 20 aprile 2017 per la realizzazione di sistemi di tariffazione puntuale;

**DATO ATTO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28/12/2024 il Comune di Riomaggiore ha approvato il passaggio dal regime tributario a un sistema di tariffazione corrispettiva puntuale del servizio integrato dei rifiuti a decorrere dal 1 gennaio 2025;
- ai sensi dell'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013, la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- in conformità a quanto disposto dalla norma di legge di cui al punto precedente e dalla sopra citata Delibera C.C. n. 44/2024, nel territorio del Comune di Riomaggiore la tariffa avente natura corrispettiva è applicata e riscossa da ACAM Ambiente Spa, soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti fino al 31/12/2028;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva approvato dal Consiglio Comunale in data odierna;

**VISTO** l'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

**RICHIAMATA** la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF rubricata "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" e il relativo allegato A denominato "*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 – MTR*";

**CONSIDERATO CHE** con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**DATO ATTO** che tale nuovo metodo tariffario MTR-2 si contraddistingue, rispetto al precedente MTR, per la sua valenza pluriennale, abbracciando l'intero secondo periodo regolatorio 2022-2025, con previsione di un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie ed un'eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente;

**VISTA** la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 con la quale ARERA ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

**CONSIDERATO CHE** il metodo tariffario MTR-2 allegato alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla deliberazione n. 389/2023/R/RIF, costituisce il nuovo riferimento per l'approvazione dell'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario 2022-2025 e per la determinazione dei corrispettivi per l'utenza per l'anno 2025;

**RICHIAMATE INOLTRE:**

- la deliberazione ARERA n. 68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022, avente ad oggetto "*Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com*";
- la deliberazione ARERA n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, avente ad oggetto "*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*";
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023/2021 del 6 novembre 2023, rubricata "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif*";

- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

**VISTO** l'art. 7 e 8 della citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, rubricati rispettivamente "*Procedura di approvazione*" e "*Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria*", che delineano il processo di approvazione dell'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del piano economico finanziario relativo al periodo regolatorio 2022-2025, e il correlato processo di determinazione dei corrispettivi per l'utenza, individuando ruoli e competenze dei soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento, come di seguito illustrato:

- il Gestore del servizio predispone l'aggiornamento biennale 2024-2025 del piano economico finanziario 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmettono all'Ente territorialmente competente (co. 8.1), corredato da (co. 7.3):
  - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente procede alla validazione delle informazioni fornite dal Gestore mediante "*la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario*" (co. 7.4), e assume conseguentemente le pertinenti determinazioni, provvedendo a trasmettere all'Autorità l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025, e, con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (co. 8.2);
- ARERA verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e dei corrispettivi del servizio (co. 8.4);

**DATO ATTO** che il medesimo art. 7 della citata deliberazione n. 363/2021/R/RIF precisa che fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente;

**DATO ATTO** che a decorrere dall'anno 2021 l'Ente territorialmente competente è la Provincia della Spezia, a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 7 e 8 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2022 il Comune di Riomaggiore ha già provveduto a prendere atto del PEF finale 2022-2025, come validato dalla Provincia della Spezia in qualità di Ente territorialmente competente con determina n. 516 del 28/05/2022;
- in data 22/04/2024 la Provincia della Spezia, in qualità di Ente territorialmente competente, ha provveduto a trasmettere al Comune di Riomaggiore l'aggiornamento biennale per gli anni 2024-2025 del piano economico finanziario relativo al periodo regolatorio 2022-2025, debitamente validato secondo quanto previsto dal MTR-2 e dalle deliberazioni n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF di ARERA;
- l'aggiornamento biennale del PEF di cui al punto precedente rappresenta il documento di riferimento per l'articolazione tariffaria 2025;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/06/2024 con la quale il Comune di Riomaggiore ha preso atto dell'aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF 2022-2025 (*allegato 1*), validato dalla Provincia della Spezia con determina n. 384 del 22/04/2024 in qualità di Ente

territorialmente competente e trasmesso a questa Amministrazione con nota prot. n. 10267 del 22/04/2024;

**DATO ATTO** che, sulla base del sopracitato aggiornamento biennale 2024-2025 del piano economico finanziario 2022-2025 è necessario procedere all'approvazione delle tariffe corrispettive TCP per l'anno 2025, entro il termine fissato al 30/06/2025, secondo il combinato disposto dell'art. 3, comma 5-*quiquies*, del D.L. 228/2021 e dell'art 10-*ter*, comma 1, del D.L. n. 25/2025;

**DATO ATTO CHE:**

- a) con riferimento all'annualità 2025, l'importo delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita ( $\Sigma T_{max}$ ) riportato nell'aggiornamento biennale del PEF (*allegato 1*) è pari ad euro 1.216.427,00, così ripartito tra costi fissi e costi variabili:
  - COSTI FISSI euro 547.528,00
  - COSTI VARIABILI euro 668.899,00
- b) ai fini della determinazione del montante tariffario da articolare sulla platea delle utenze domestiche e non domestiche, dall'importo  $\Sigma T_{max}$  come quantificato al punto precedente è sottratto, ai sensi della determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA, il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 33 bis del decreto-legge 248/2007, pari ad euro 650,00;
- c) il montante tariffario finale determinato sottraendo all'importo di euro 1.216.427,00 la somma di cui al precedente punto b) (euro 650,00) è pari a euro **1.215.777,00**, così ripartito tra costi fissi e costi variabili:
  - COSTI FISSI euro 547.528,00
  - COSTI VARIABILI euro 668.249,00

**DATO INOLTRE ATTO** che, nelle more del completamento dell'attività di ricognizione delle utenze comunali assoggettabili a tariffa corrispettiva, limitatamente all'annualità 2025 il Comune corrisponderà al gestore Acam Ambiente l'importo forfettario di euro 1.000,00 a titolo di TCP;

**CONSIDERATO** che, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettiva, i parametri necessari per procedere alla rimodulazione della quota variabile della tariffa sulla base della misurazione dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle singole utenze riguardano in particolare:

- la riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
- il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso;
- il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
- il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche;
- l'importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso contenitore entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza;

**DATO ATTO** che il modello di tariffazione puntuale applicato nel Comune di Riomaggiore si articola nei seguenti elementi:

- **quota fissa**, calcolata sulla base dei metri quadrati di superficie applicando il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999;
- **quota variabile di base**, calcolata in rapporto al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e in base alla superficie per le utenze non domestiche, facendo riferimento ai coefficienti previsti dal DPR n.158/1999.

- **riduzione della parte variabile della tariffa**, applicata alla quota variabile di base a fronte della misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati (tale riduzione viene definita in base all'incidenza dei costi per la raccolta e lo smaltimento dei RUR sul totale dei costi risultanti dal PEF, e assume valori differenti per utenza domestica e non domestica);
- **quota variabile calcolata**, che corrisponde alla quota variabile di base al netto della riduzione di cui al punto precedente;
- **quota variabile misurata**, determinata in base al tariffario delle vuotature, che comprende l'addebito delle vuotature minime e delle eventuali vuotature eccedenti;

**CONSIDERATO** che, in applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, ed in attuazione di quanto disposto dal vigente Regolamento, risulta necessario effettuare:

- la ripartizione del montante tariffario tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica;
- la determinazione, per ogni categoria di utenza domestica, dei coefficienti Ka e Kb di cui ai punti 4.1 e 4.2, allegato 1, del DPR 158/1999;
- la determinazione, per ogni categoria di utenza non domestica, dei coefficienti Kc e Kd di cui ai punti 4.3 e 4.4, allegato 1, del DPR 158/1999;
- la determinazione delle tariffe per ogni classe di utenza domestica e non domestica;

**RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO:**

- ripartire il montante tariffario come segue:
  - 19,48% per le utenze domestiche e 80,52% per le utenze non domestiche;
  - Utenze domestiche: 52,03% parte fissa e 47,97% parte variabile;
  - Utenze non domestiche: 43,34% parte fissa e 56,66% parte variabile;
- applicare, nella definizione dell'articolazione tariffaria 2025, l'impianto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd riportati nell'**allegato 2** al presente provvedimento;
- adottare, tenuto conto del metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, ed in attuazione del modello tariffario definito dal vigente Regolamento, l'articolazione tariffaria della quota fissa e della quota variabile di base, nonché le riduzioni percentuali della quota variabile di base riportate nell'**allegato 2** al presente provvedimento;
- stabilire, ai fini della applicazione della quota variabile misurata della tariffa, il numero minimo di vuotature da addebitare alle utenze domestiche e non domestiche, il tariffario delle vuotature e la misura del rimborso forfettario per la mancata restituzione dei contenitori, come indicato nell'**allegato 3** al presente provvedimento;

**RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO**, ai sensi dell'articolo 24 comma 2 del vigente Regolamento, disporre che per l'anno 2025 la tariffa corrispettiva venga addebitata all'utenza in due fatture aventi scadenza il 31 Luglio e il 30 Novembre;

**DATO ATTO** che le tariffe determinate con il presente provvedimento, di natura corrispettiva, sono da assoggettare ad I.V.A.;

**DATO INOLTRE ATTO** che con delibera ARERA n. 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023, come da ultimo modificata dalla delibera ARERA n. 133/2025/R/rif del 1 aprile 2025, sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto:

- a) **UR1,a** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari nel 2025 a 0,10 euro/utenza;

- b) UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari nel 2025 a 1.50 euro/utenza;
- c) UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari nel 2025 a 6,00 euro/utenza;

**VISTI:**

- l'art. 3, comma 5-*quiquies*, del D.L. 228/2021, a mente del quale i Comuni *“possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'articolo 10-*ter*, comma 1, del D.L. n. 25/2025, che ha differito al 30 giugno 2025 il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, nonché delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

**VISTO** l'art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267 in merito all'attribuzione delle competenze del Consiglio Comunale;

**ASSUNTI** ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, rilasciati dai relativi Responsabili dei servizi;

**VISTO** il D.Lgs. nr. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**CON** voti n. 5 favorevoli e n. 3 contrari (Bossi, Bonanini Edoardo, Bonanini Samuel Heydi);

**DELIBERA**

- 1) di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui richiamata e approvata;
- 2) di dare atto che:
  - a) con riferimento all'annualità 2025, l'importo delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita ( $\Sigma T_{max}$ ) riportato nell'aggiornamento biennale del PEF (*allegato 1*) è pari ad euro 1.216.427,00, così ripartito tra costi fissi e costi variabili:
    - COSTI FISSI euro 547.528,00
    - COSTI VARIABILI euro 668.899,00
  - b) ai fini della determinazione del montante tariffario da articolare sulla platea delle utenze domestiche e non domestiche, dall'importo  $\Sigma T_{max}$  come quantificato al punto precedente è sottratto, ai sensi della determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA, il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 33 bis del decreto-legge 248/2007, pari ad euro 650,00;

- c) il montante tariffario finale determinato sottraendo all'importo di euro 1.216.427,00 la somma di cui al precedente punto b) (euro 650,00) è pari a euro **1.215.777,00**, così ripartito tra costi fissi e costi variabili:
- COSTI FISSI euro 547.528,00
  - COSTI VARIABILI euro 668.249,00
- 3) di approvare i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, Kc e Kd per le utenze non domestiche, come indicato nell'**allegato 2** al presente provvedimento;
- 4) di approvare a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025 l'articolazione tariffaria della quota fissa e della quota variabile di base per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica, nonché le riduzioni percentuali della quota variabile di base applicabili all'utenza domestica e non domestica, come indicato nell'**allegato 2**;
- 5) di approvare, ai fini della applicazione della quota variabile misurata della tariffa corrispettiva, il numero minimo di vuotature da addebitare alle utenze domestiche e non domestiche, il tariffario delle vuotature e la misura del rimborso forfettario per la mancata restituzione dei contenitori, come indicato nell'**allegato 3**;
- 6) di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento, di natura corrispettiva, sono da assoggettare ad I.V.A.;
- 7) di stabilire, ai sensi dell'articolo 24 comma 2 del vigente Regolamento, che per l'anno 2025 la Tariffa corrispettiva venga addebitata all'utenza in due fatture aventi scadenza il 31 Luglio e il 30 Novembre;
- 8) di dare atto che con delibera ARERA n. 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023, come da ultimo modificata dalla delibera ARERA n. 133/2025/R/rif del 1 aprile 2025, sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta alla TARI:
- a) *UR1,a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari nel 2025 a 0,10 euro/utenza;
  - b) *UR2,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari nel 2025 a 1,50 euro/utenza;
  - c) *UR3,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari nel 2025 a 6,00 euro/utenza;
- 9) di trasmettere copia della presente deliberazione al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti urbani nonché gestore della riscossione della tariffa corrispettiva.
- 10) di dare immediata eseguibilità con voti n. 5 favorevoli e n. 3 contrari (Bossi, Bonanini Edoardo, Bonanini Samuel Heydi).



## Pareri

---

Il sottoscritto **Giuseppe Bongiovanni**, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Lì, 21-06-2025

Il Responsabile del servizio interessato  
**Giuseppe Bongiovanni**

Il sottoscritto **Giuseppe Bongiovanni**, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Lì, 21-06-2025

Il Responsabile del servizio finanziario  
**Giuseppe Bongiovanni**

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL VICE SINDACO**  
VITTORIA CAPELLINI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Giuseppe Bongiovanni

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su dichiarazione del Messo comunale, che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 23-07-2025

per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì, 23-07-2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Giuseppe Bongiovanni

**MESSO COMUNALE**  
Luca Folegnani

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

√ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

**SEGRETARIO COMUNALE**  
Giuseppe Bongiovanni

---